



San Marino, 12 settembre 2019/1719 d.f.R.  
Prot. n° **104100/2019**

Spett.li

**Ufficio Pianificazione Territoriale**

**Ufficio Progettazione**

**U.G.R.A.A.**

**Ufficio per l'Edilizia**

**A.A.S.L.P.**

=Loro Sedi=

**Delibera C.T.S. 44/2019 – seduta del 23 luglio 2019**

Oggetto: **adozione regolamento tipologie di recinzione**

Il Comitato Tecnico Scientifico, nella seduta del **23 luglio 2019**, ai sensi del comma 4 dell'articolo 95 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 adotta il seguente regolamento per definire le tipologie di recinzione.

**Regolamento**

**Recinzioni ammesse ai sensi del comma 4 art.95 Legge 14 dicembre 2017 n.140**

**Art. 1**

**Finalità**

- 1) Il presente regolamento individua, ai sensi del comma 4 dell'art. 95 della legge 14 dicembre 2017 n.140, le tipologie di recinzioni ammesse nelle seguenti Zone urbanistiche:
  - a. Aree Agricole (Zone E) e Aree Agricole in Aree Naturalistiche Tutelate;
  - b. Zone a Verde esistente;
  - c. Zone a verde privato;
  - d. Zone da attrezzare a Verde Pubblico;
  - e. Aree coltivate ricadenti in Zone soggette a Piano Particolareggiato ad esclusione delle Aree Naturalistiche Tutelate

**Art. 2**

**Tipologie di recinzioni ammesse**

- 1) Nelle Aree Agricole (Zone E) e Aree Agricole (Zone E) ricadenti in Area Naturalistica Tutelata sono ammesse le seguenti recinzioni:



- a) recinzioni zootecniche relative esclusivamente agli allevamenti riconosciuti dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole;
- b) recinzioni per le aree di pertinenza dei manufatti autorizzati ai sensi degli articoli 158 e 159 della Legge 140/2017; tali recinzioni sono soggette ad autorizzazione edilizia e parere U.G.R.A.A.
- c) recinzioni per frutteti specializzati con superficie minima 5.000 mq. con densità minima di n. 300 piante/ettaro;
- d) recinzioni per la protezione delle tartufaie con superficie minima di mq 3.000 e con densità minima di n. 300 piante/ettaro, a protezione della fauna selvatica

Le caratteristiche delle recinzioni di cui ai punti a) sono definite dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, mentre quelle dei punti b), c), d) sono realizzate con pali in legno, o ferro colorato marrone, o cemento precompresso sezione massima 8\*8 colore marrone e rete metallica con Ø filo massimo 3,5 mm., altezza massima 140 cm;

Le recinzioni realizzate ai sensi del comma 1 devono essere installate senza opere di fondazione in cemento o opere murarie e devono comunque essere mitigate con la messa a dimora di siepi contenente solo specie autoctone di cui all'allegati A, B e C della Legge 16 novembre 1995 n.126.

Le recinzioni di cui ai punti b), c), d) sono soggette ad autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 54 comma g) della Legge n.140/2017, previo parere dell'U.G.R.A.A.; quelle del punto d) dovranno inoltre avere parere favorevole dal CTS.

Le recinzioni dei frutteti specializzati di cui alla lettera c) devono essere autorizzate dal Comitato Tecnico Scientifico.

Le recinzioni in disuso ricadenti nelle Aree Agricole (Zone E) e Aree Agricole (Zone E) ricadenti in Area Naturalistica Tutelata dovranno essere rimosse, pena l'applicazione degli articoli 28 e 38 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44.

- 2) Nelle zone a verde esistente non sono ammesse recinzioni ulteriori se non quelle già previste all'art.95 comma 5) della Legge n.140/2017. A tale scopo si intendono per "aggiamento di abitazione", le aree connesse agli edifici che mantengono con gli stessi un rapporto di continuità fisica. Tali aree comprendono i giardini, le aie, i cortili, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli spazi che assolvono alla funzione di corredo o integrazione funzionale all'edificio principale, valorizzandolo e rendendone più agevole l'uso.
- 3) Nelle zone a verde privato non sono ammesse recinzioni ulteriori se non quelle già previste all'art.95 comma 5) della Legge n.140/2017.
- 4) Nelle zone da attrezzare a Verde Pubblico non sono ammesse recinzioni ulteriori se non quelle già previste all'art.95 comma 5) della Legge n.140/2017. Eventuali recinzioni possono essere realizzate per aree adibite a sgambamento cani o attività di pubblico interesse.



- 5) Nelle aree coltivate ricadenti in aree soggette a Piano Particolareggiato ad esclusione delle Aree Naturalistiche Tutelate, le recinzioni dovranno essere previste all'interno dello strumento urbanistico attuativo.

Art. 3

**Disposizioni finali**

L'autorizzazione per l'installazione delle recinzioni può essere negata dagli uffici preposti qualora contrasti con la salvaguardia dei corridoi ecologici o qualsiasi altro elemento di notevole interesse faunistico-ambientale.

Le recinzioni esistenti qualora conformi al presente regolamento e che non contrastino con il comma precedente, potranno essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 75 della Legge 140/2017. Entro i 12 mesi successivi all'approvazione del presente regolamento, tutte le recinzioni esistenti dovranno essere regolarizzate; trascorso tale termine, si procederà ai sensi dell'art. 74 della Legge 140/2017

Distinti saluti.



Il Presidente

Augusto Michelotti

dc/tc

